

amministrazione del personale

nota informativa
dicembre 2005

EST – ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con nota informativa di agosto 2005 avevamo dato notizia della costituzione di EST, l'Ente di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi.

Tale Ente, che ha natura paritetica, dà infatti attuazione al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004 ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, sottoscritto dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e dalla FIAVET (Federazione delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo) in data 17.5.2005.

Per rispondere alle esigenze derivanti dalle peculiarità dei settori di riferimento, l'Ente è stato articolato al suo interno in due distinti fondi: il Fondo del Terziario distribuzione e servizi ed il Fondo del Turismo.

La costituzione di EST rende, pertanto, operativa per le aziende del commercio, del turismo (pubblici esercizi e agenzie viaggi) e dei servizi l'iscrizione dei propri dipendenti, con esclusione dei dirigenti e dei quadri per i quali operano già i fondi contrattuali FASDAC e Q.U.A.S..

In attesa che vengano messi a punto i regolamenti che disciplinano le procedure e le modalità di versamento dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni previsti dai citati contratti collettivi, si forniscono di seguito le prime istruzioni per procedere all'iscrizione dei lavoratori interessati.

✓Quota di iscrizione una tantum

CCNL TERZIARIO

Per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l'assistenza sanitaria integrativa è disciplinata dal CCNL del 2 luglio 2004.

Il contratto collettivo del Terziario prevede che per ciascun dipendente deve essere versata una quota di iscrizione una tantum, a carico dell'azienda, pari a 30 euro.

Il versamento è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale (esclusi dirigenti, quadri), **che risultano in forza alla data del 1.9.2005.**

Sono altresì esclusi dall'obbligo gli apprendisti.

Non essendo stato possibile fino ad oggi procedere al versamento alle previste scadenze dell'ottobre 2004 e luglio 2005 delle due tranches di 15 euro ciascuna previste dal CCNL, le aziende dovranno provvedere a versare l'intero importo (30 euro per ciascun dipendente) **in un'unica soluzione entro il 31.12.2005**.

CCNL TURISMO

Per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo, l'assistenza sanitaria integrativa è disciplinata dal CCNL Turismo del 19 luglio 2003, così come modificato dalla stesura del 17.5.2005, per ora sottoscritta da FIPE (p.e.) e FIAVET (agenzie viaggi).

Il contratto collettivo del Turismo, nella versione aggiornata al 2005 prevede che per ciascun dipendente debba essere versata all'atto dell'iscrizione una quota una tantum, a carico del datore di lavoro, con le seguenti decorrenze:

- lavoratori dipendenti a tempo pieno
euro 15 per ciascun lavoratore con decorrenza dal 1° luglio 2004
- lavoratori dipendenti a tempo parziale
euro 8 per ciascun lavoratore con decorrenza dal 1° luglio 2005

Il versamento è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale (esclusi dirigenti, quadri), **che risultino in forza alla data del 1.9.2005**.

Sono esclusi dall'obbligo, come per il terziario, gli apprendisti.

Peraltro, considerato che fino ad oggi non è stato possibile procedere alle previste scadenze al versamento della quota una tantum, le aziende dovranno provvedere a versare i relativi importi (rispettivamente di 15 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e 8 euro per ciascun dipendente a tempo parziale) **entro il 31.12.2005**.

Il citato CCNL del Turismo prevede inoltre la possibilità di iscrivere, **su esplicita richiesta degli interessati**, anche i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato **di durata iniziale superiore a tre mesi**.

Il versamento della quota una tantum riguarda tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, il cui rapporto di lavoro **non risulti cessato al 1° settembre 2005**. La quota di iscrizione, pertanto, non deve essere versata per i lavoratori cessati entro il 31 agosto 2005.

Per i dipendenti, **assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 agosto 2005** la quota di iscrizione una tantum deve essere versata, di norma, **entro il mese successivo a quello di assunzione**. Nella fase transitoria, anche per i lavoratori assunti successivamente al 31.8.2005 tale versamento deve essere effettuato entro il 31.12.2005.

In caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 31.8.2005 di un **lavoratore già iscritto ad EST** da un precedente datore di lavoro, l'azienda che assume non dovrà rinnovare l'iscrizione ma si limiterà ad acquisire una dichiarazione (rilasciata dallo stesso lavoratore o dall'azienda di provenienza) attestante l'avvenuta iscrizione ad EST e il versamento della quota una tantum.

Per quanto riguarda il settore Turismo, qualora si verifici, nel corso del mese, la **trasformazione del rapporto a tempo indeterminato da part-time a full-time** o viceversa, la quota di iscrizione dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche del rapporto **alla fine del mese di competenza**.

✓ **Contribuzione ordinaria**

CCNL TERZIARIO

A decorrere dal 1° settembre 2005 le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sono tenute a versare, a proprio carico, un contributo mensile di 10 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e di 7 euro per ciascun dipendente a tempo parziale.

La contribuzione è dovuta per i dipendenti (esclusi dirigenti, quadri ed apprendisti) che risultino in forza alla data del 1° settembre 2005.

CCNL TURISMO

Il CCNL del Turismo prevede che le aziende del settore siano tenute a versare, a proprio carico, un contributo mensile con le seguenti decorrenze e nelle seguenti misure:

- dipendenti assunti a tempo pieno
euro 7 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2005
- dipendenti assunti a tempo parziale
euro 5 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

In ogni caso, dal momento che le modalità e la periodicità del versamento dei contributi ordinari dovrà essere fissata da apposito regolamento non ancora emanato, le aziende dovranno accantonare i relativi importi in attesa di conoscere le istruzioni per procedere al loro versamento.

✓ **Istruzioni operative versamento una tantum**

Il versamento della quota una tantum deve essere effettuato da tutte le aziende mediante bonifico al seguente conto corrente bancario:

Banca Popolare Italiana – Sede di Roma – Via Poli, 3
conto corrente: n. 413655
coordinata bancarie: ABI 5164 CAB 3200 CIN X

Il bonifico per il versamento dell'una tantum deve essere effettuato cumulativamente per tutti i dipendenti interessati. In questo caso, nella motivazione del bonifico deve essere indicato il numero dei dipendenti per i quali l'azienda procede all'iscrizione.

Il versamento della quota una tantum è il presupposto per costituire la posizione individuale del lavoratore presso EST.

Il versamento deve essere effettuato indicando tutti i dati previsti nello schema di bonifico di cui al fac – simile allegato. In caso di bonifico elettronico, qualora lo spazio disponibile per la causale non risulti sufficiente, i dati restanti devono essere indicati nello spazio riservato alle note.

In questa prima fase non è indispensabile che le aziende trasmettano i dati personali dei dipendenti per i quali viene effettuata l'iscrizione.

Tuttavia, in attesa che vengano messe a punto le modalità per il versamento dei contributi ordinari mensili, è tuttavia necessario che le aziende tengano in evidenza

- i dati anagrafici
- il codice fiscale e
- i dati "*normalmente utilizzati dalle procedure che regolano il rapporto di lavoro*".

In occasione, infatti, del primo versamento dei contributi ordinari i dati degli iscritti nonché ulteriori elementi rispetto a quelli risultanti dal bonifico di iscrizione verranno richiesti alle aziende onde consentire l'erogazione delle prestazioni.

✓ **Trattamento fiscale e previdenziale**

La contribuzione dovuta dal datore di lavoro a EST, ivi compresa la quota una tantum, è esclusa dall'imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle Imposte sui Redditi. Ai fini previdenziali, tuttavia, resta l'obbligo di corrispondere all'INPS su tali somme il contributo di solidarietà del 10% (art. 6, lett. f, del decreto legislativo n. 314/1997).

Da ultimo riteniamo opportuno ricordare che l'assistenza sanitaria integrativa erogata da EST costituisce una previsione dei contratti collettivi dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi e che, pertanto, l'iscrizione all'Ente e la relativa contribuzione rappresenta per le aziende un elemento **riconducibile al trattamento economico contrattuale complessivamente dovuto al dipendente**.

L'eventuale versamento oltre il termine del 31/12/2005 della quota una tantum di iscrizione non dà adito a sanzioni per ritardato versamento.

Considerato, comunque, che tale erogazione è riconducibile al trattamento economico contrattualmente dovuto al dipendente, consigliamo di provvedervi al più presto onde evitare l'insorgere di contenziosi con i lavoratori interessati ed in tempo utile per poter procedere al successivo versamento dei contributi nei termini che saranno previsti dal regolamento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro Ufficio Tenuta Libri Paga ai numeri 041.52.27.784 – 52.27.157.